

PREVENZIONE E PROTEZIONE

<p>Commento a pag. 15 Testo a pag. 21</p>	<p>Impianti centralizzati d'antenna: il MinLavoro indica le regole tecniche - Con decreto 22 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sugli impianti centralizzati di antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare che ne effettuano la distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali. Lo stesso Dicastero ha anche fornito alcuni indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p>Commento a pag. 25 Testo a pag. 27</p>	<p>Sull'attività ispettiva 2013 le indicazioni ministeriali per gli organi di vigilanza - È stato pubblicato il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2013, predisposto dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; il testo ha costituito l'atto di programmazione degli accertamenti ispettivi al fine di «<i>assicurare una reale tutela dei diritti inviolabili dei lavoratori, della regolarità e sicurezza dei rapporti di lavoro</i>». Il documento ha fornito alcuni spunti sicuramente interessanti, a partire dall'impegno volto ad assicurare il raggiungimento di una percentuale media di controlli non inferiori al 10% tra il numero delle aziende che devono essere ispezionate, programmate per il 2013, e il numero delle posizioni contributive attive, privilegiando le attività di controllo per il contrasto ai fenomeni di irregolarità sostanziale.</p>
<p>Articolo a pag. 35</p>	<p>Dalle grandi aziende industriali le nuove strategie di sicurezza per la sopravvivenza delle PMI - Gli ultimi mesi del 2012 hanno fatto trasparire una prima vera reazione strategica da parte di molte grandi aziende alla crisi in atto. È evidente che l'interpretazione data allo stato della crisi, in ambito industriale, è quella di non vedere un rialzo dei consumi a breve termine. Questo comporta tutta una serie di conseguenze. Il periodo è ancora caratterizzato dalla recessione e andrà avanti in questo modo ancora per un certo tempo, tuttavia, sembra che il collasso sia scongiurato o, almeno, questo è il pensiero delle grandi aziende. In questo contesto pare che una delle strategie più adottate dalle grandi aziende sia quella di procedere verso una riduzione della produzione, però selettiva. Deve essere interrotta la produzione di quei prodotti che, per vari motivi, non sono più redditizi, occorre chiudere gli impianti meno efficienti ma, parallelamente, è necessario investire nel miglioramento degli <i>asset</i> che si è deciso di mantenere. Le strategie a medio termine delle grandi aziende, nello specifico quelle industriali, sono destinate a determinare conseguenze importanti sull'intera catena di fornitura. Quindi, la loro definizione può determinare conseguenze importanti per i molti più piccoli.</p>
<p>Sintesi a pag. 80</p>	<p>Sicurezza e spettacoli viaggianti - Il decreto del Ministero dell'Interno 31 gennaio 2013 ha modificato l'Allegato I al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008 che ha approvato il programma dei corsi di formazione teorico-pratica per i gestori delle attività di spettacolo viaggiante, definendone le modalità di svolgimento (ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 18 maggio 2007) (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 12 febbraio 2013, n. 36).</p>
<p>Sintesi a pag. 80</p>	<p>Formazione dei macchinisti addetti alla conduzione di locomotori e treni - Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2012 sono state definite alcune misure affinché gli investimenti per la formazione dei macchinisti sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, da definire con contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 30 novembre 2010, n. 247 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 6 febbraio 2013, n. 31).</p>

<p>Sintesi a pag. 81</p>	<p>Congedo del padre e contributi economici alla madre - Il decreto ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure di cui all'art. 4, comma 24, lettere a) e b), legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha introdotto, da un lato, l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità [lettera a)] e, dall'altro, ha attribuito alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di <i>voucher</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i> o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 febbraio 2013, n. 37).</p>
<p>Sintesi a pag. 82</p>	<p>ISPESL confluita in INAIL - L'art. 7, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso, a decorrere dal 31 maggio 2010, l'ISPESL con contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL. Quindi, a decorrere da questa data l'INAIL è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni svolte dal soppresso ISPESL. Con il <i>decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 19 ottobre 2012</i> è stato disposto, quindi, il trasferimento all'INAIL delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ex ISPESL, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura dell'ente soppresso alla data del 31 maggio 2010, così come richiesto dal comma 4, art. 7, D.L. n. 78/2010 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 12 febbraio 2013, n. 36 e sul sito www.ambientesicurezza24.com).</p>
<p>Massima e nota a pag. 87</p>	<p>Inderogabilità della normativa di sicurezza - Le norme di sicurezza sono norme di diritto pubblico e non possono essere derogate da determinazioni pattizie, con le quali si voglia produrre l'effetto del trasferimento del rischio. Eventuali clausole di trasferimento della responsabilità non possono avere nessuna efficacia né rilevanza operativa (fattispecie di interdipendenza delle lavorazioni date in appalto al subappaltatore). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44829</i> e nella sezione "<i>Documentazione integrativa</i>" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)</p>
<p>Massima e nota a pag. 88</p>	<p>Attività ispettiva e garanzie procedurali - Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento e in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. Nel caso in cui gli ispettori procedano ad accertamenti amministrativi (cioè, sia se non si è verificato un infortunio o una malattia professionale o un incendio; sia se non vi è stata una segnalazione di probabile reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito alla presenza e all'assistenza del difensore. Di contro, qualora l'ispettore agisca nella sua veste di Ufficiale di polizia giudiziaria, egli è obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all'interrogatorio e a ogni altro atto "garantito" a termini di legge (<i>Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 2012, n. 45831</i> e nella sezione "<i>Documentazione integrativa</i>" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)</p>
<p>Massima e nota a pag. 89</p>	<p>Lavori in appalto: obbligo di committente - Il Committente ha l'obbligo di fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale operare, e di cooperare e coordinare il proprio operato con quello dell'appaltatore, al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro (fattispecie di lavori di taglio con fiamma ossidrica in un ambiente non efficacemente ventilato). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 1713</i> e nella sezione "<i>Documentazione integrativa</i>" del sito abbonati.ambientesicurezza.ilssole24ore.com)</p>

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 44	Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas - La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è il punto di avvio dell'analisi del rischio ed è realizzata con la raccolta e l'elaborazione sistematica e documentata di tutte le informazioni utili. Questa classificazione dovrebbe essere condotta da tecnici competenti che conoscono le caratteristiche delle sostanze, del processo e delle apparecchiature e hanno specifica esperienza nell'applicazione delle norme tecniche e legislative. La disponibilità della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione è una premessa essenziale e insostituibile per la progettazione di tutti gli impianti (elettrici e non) i cui componenti possono essere causa di innesco di esplosioni. Quindi, la classificazione deve essere redatta preliminarmente, ovvero contestualmente, al progetto dell'opera nel suo complesso, certamente prima della scelta dei requisiti di sicurezza dei prodotti che compongono gli impianti (apparecchi, sistemi di protezione, componenti).
Articolo a pag. 48	Nanomateriali sul mercato: è applicabile il REACH? - Ogni anno sul mercato mondiale sono presenti circa 11 milioni di tonnellate di nanomateriali. Il nerofumo e il silicio amorfo rappresentano, ormai da lungo tempo, di gran lunga il maggior volume di nanomateriali presenti sul mercato. Numerosi tipi di questi materiali sono impiegati in applicazioni innovative, come i catalizzatori, l'elettronica, i pannelli solari, le pile e le applicazioni biomediche. I nanomateriali offrono molti vantaggi, tuttavia, è necessario valutarli attentamente per comprendere come devono essere trattati.
Sintesi a pag. 80	REACH - Con la pubblicazione del regolamento (UE) della Commissione 13 febbraio 2013, n. 126/2013, sono state apportate una serie di modifiche, integrazioni e correzioni all'Allegato XVII del cosiddetto regolamento REACH [regolamento (CE) n. 1907/2006], riguardante le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze, preparati e articoli pericolosi (G.U.C.E. L del 14 febbraio 2013, n. 43).

RIFIUTI E BONIFICHE

Sintesi a pag. 83	Rifiuti di imballaggio - La direttiva della Commissione 7 febbraio 2013, n. 2013/2/UE, ha modificato l'Allegato I, direttiva 94/62/CE, recante i criteri illustrativi della definizione di imballaggio ex art. 3, paragrafo 1, provvedimento citato (in G.U.C.E. L dell' 8 febbraio 2013, n. 37).
-------------------	--

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 58	Mancato adeguamento agli esiti referendari: il Consiglio di Stato impone il rimborso delle bollette idriche - Il Consiglio di Stato, a seguito del Parere del 25 gennaio 2013, n. 267, ha rilevato il mancato adeguamento agli esiti referendari di giugno 2011, della disciplina di formulazione della tariffa per il servizio idrico per il secondo semestre 2011. L'AEEG, con delibera n. 38/2013/R/idr, ha prontamente avviato il procedimento per la definizione dei criteri di calcolo dei rimborsi e provvederà alla definizione delle modalità operative per assicurare la restituzione degli importi.
Articolo a pag. 62	Acque: al via le modifiche alla convenzione "Marpol" - Alcuni nuovi emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi ("Marpol"), in vigore dal 1° gennaio 2013, hanno

	<p>reso più severe le norme per la tutela del mare e, in particolare, per le aree speciali come il Mediterraneo. Le novità di maggior rilievo riguardano la riformulazione di diverse disposizioni contenute nell'Annesso V, a partire dall'ampliamento dell'ambito di applicazione.</p>
<p>Articolo a pag. 65</p>	<p>Dal "decreto rinnovabili termiche" novità per lo sviluppo del settore - Dall'ambito di applicazione agli interventi incentivabili, dalle procedure per calcolo degli incentivi e i requisiti tecnici alle sanzioni per violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Questi i punti caratterizzanti il decreto del Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 recante «<i>Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni</i>» rivolto alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati «<i>intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario</i>». Il provvedimento, atteso da tempo tanto dagli operatori del settore quanto dall'AEEG, è entrato in vigore dal 3 gennaio 2013, in evidente ritardo rispetto al termine ultimo previsto dal D.Lgs. n. 28/2011 (29 settembre 2011).</p>
<p>Articolo a pag. 72</p>	<p>La delega in materia ambientale: aspetti legislativi e giurisprudenziali - Dalla <i>sub delega</i> ai reati presupposto sono tanti gli aspetti da analizzare in merito alla disciplina della delega in materia ambientale, sulla quale peraltro si riscontra una minore "attenzione" sia da parte del legislatore sia della Corte di Cassazione, rispetto al tema analogo declinato sulla sicurezza e sull'igiene sul lavoro. È, pertanto, utile un'analisi a tutto tondo su giurisprudenza e legislazione, il cui ultimo provvedimento, in ordine di tempo, è il D.Lgs. n. 121/2011.</p>
<p>Sintesi a pag. 83</p>	<p>Aria. Gas clorurati a effetto serra - Con due comunicati del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata resa nota l'operatività del "Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" e il "Registro dell'impianto", di cui, rispettivamente, all'art. 13 e all'art. 15, D.P.R. n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell' 11 febbraio 2013, n. 35 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).</p>
<p>Sintesi a pag. 84</p>	<p>Conservazione degli spazi verdi urbani - La <i>legge 14 gennaio 2013, n. 10</i>, ha revisionato alcune delle frammentate norme in materia di tutela ambientale, in particolare del patrimonio boschivo, istituendo il 21 novembre quale "Giornata nazionale degli alberi" al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto nonché le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 1° febbraio 2013, n. 27).</p>
<p>Sintesi a pag. 86</p>	<p>Aria. Contributi ai veicoli a basse emissioni di CO₂ - Il <i>decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 gennaio 2013</i>, ha introdotto le specifiche tecniche relative all'erogazione di contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli a basse emissioni, previa rottamazione di altro veicolo, ai sensi dell'art. 17-<i>decies</i>, D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012, acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2, art. 17-<i>decies</i>, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, codice della strada, allorché il veicolo sarà utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 12 febbraio 2013, n. 36 e nel sito www.ambientesicurezza24.com).</p>